

STATUTO

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Costituzione e denominazione

È costituita, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 460 del 1997, un'associazione senza scopo di lucro denominata "Associazione Amici della Biblioteca Nazionale Universitaria di Torino O.N.L.U.S." (nel prosieguo: "l'Associazione"), retta dal presente Statuto e dalle vigenti norme in materia.

È espressamente previsto l'uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o dell'acronimo ONLUS.

Articolo 2 – Sede

L'Associazione ha sede in Torino, piazza Carlo Alberto n. 3, presso la Biblioteca Nazionale Universitaria di Torino (d'ora innanzi: "la Biblioteca").

Articolo 3 – Durata

L'Associazione ha durata illimitata; il suo scioglimento dovrà essere deliberato dall'Assemblea dei soci, nelle forme previste dal presente Statuto.

TITOLO II – SCOPI ISTITUZIONALI


Articolo 4 – Scopo sociale

L'Associazione non ha fini di lucro e, operando sul territorio della Regione Piemonte, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale attraverso la tutela, promozione e valorizzazione della Biblioteca.

L'Associazione è aconfessionale, apolitica ed apartitica; quale luogo di vita culturale opera in modo autonomo ed indipendente grazie alla partecipazione volontaria dei propri soci, nel rispetto dei principi di democrazia, uguaglianza e pluralismo.

Nell'ambito delle attività di cui al primo comma l'Associazione, anche attraverso lo svolgimento di attività ad esse direttamente connesse, si propone di:

- a) promuovere ogni iniziativa destinata a favorire la conoscenza della Biblioteca e valorizzarne il patrimonio storico e documentario;
- b) promuovere attività culturali (quali, ad esempio, mostre, convegni, seminari, premi letterari e di saggistica, borse di studio, film, documentari) in modo autonomo e/o in collaborazione con altri Enti, pubblici o privati, Università, Centri di Studio, Fondazioni ed Associazioni;
- c) completare ed incrementare le raccolte di documenti, libri, fotografie, periodici, nonché le dotazioni di mezzi, culturali e tecnici, della Biblioteca, anche utilizzando e facilitando lo strumento della raccolta di fondi, delle donazioni e dei lasciti testamentari;
- d) sostenere progetti di consolidamento ed ampliamento dei servizi esistenti erogati dalla Biblioteca in favore degli utenti;
- e) sostenere, anche attraverso la ricerca e la gestione di risorse, ogni attività e/o progetto finalizzato alla manutenzione, restauro, ristrutturazione, miglioramento, adeguamento alla normativa vigente e messa in sicurezza dei locali della Biblioteca;



f) offrire la propria collaborazione alla Biblioteca nell'ambito dell'organizzazione, promozione, presentazione e svolgimento di mostre o altri eventi da realizzarsi nei locali della Biblioteca ed in particolare nelle sale mostre dedicate e nell'Auditorium Vivaldi, il cui utilizzo viene disciplinato da apposito accordo con la medesima Biblioteca;

g) perseguire e sostenere la valorizzazione e professionalizzazione dei propri soci, attraverso il riconoscimento dei percorsi di formazione e qualificazione conseguito nell'ambito dei servizi prestati;

h) suggerire, promuovere ed organizzare corsi, seminari, incontri, visite ed altre manifestazioni culturali e formative.

Per raggiungere i propri obiettivi, l'Associazione può concludere intese, collaborazioni, accordi o convenzioni con altri Enti, pubblici o privati, di rilievo locale, nazionale ed internazionale, aventi fini analoghi o complementari, anche aderendo ad altre reti, società, consorzi, associazioni e persone giuridiche in genere.

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quella indicate nel comma precedente, ad eccezione di quelle direttamente connesse.

A tal fine essa si avvale prevalentemente delle prestazioni volontarie e gratuite dei propri aderenti, pur potendo assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di quelle di lavoratori autonomi nei limiti di quanto strettamente necessario al proprio regolare funzionamento o di quanto richiesto da esigenze tecniche di specializzazione o altra contingenza.

TITOLO III – I SOCI

Articolo 5 – I soci: modalità e requisiti di ammissione

Possono diventare soci, senza alcuna discriminazione legata a sesso, lingua, religione, opinione politica, cittadinanza, condizione personale o sociale, le persone fisiche o giuridiche che condividono le finalità istituzionali dell'Associazione e che, se persone fisiche, hanno compiuto il sedicesimo anno di età.

La domanda di adesione dei minori d'età deve essere inoltrata e sottoscritta da chi, sulla base della legge civile, ne ha la rappresentanza. I soci minorenni possono partecipare all'Assemblea e prendervi parola, pur non potendo esercitare il diritto di voto.

I soci sono obbligati ad osservare il presente Statuto, gli eventuali Regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi; sono obbligati altresì al pagamento della quota associativa annualmente determinata dall'Assemblea.

La qualifica di socio si acquisisce, previo assenso del Consiglio Direttivo, con il pagamento della quota associativa annuale.

La domanda di ammissione si propone al Presidente, che la sottopone alla valutazione, insindacabile, del Consiglio Direttivo. Essa contiene necessariamente nome, cognome, luogo e data di nascita, professione esercitata, recapito telefonico, indirizzo di posta elettronica nonché l'accettazione, da parte dell'aspirante associato, delle finalità dell'Associazione, del presente Statuto e degli eventuali Regolamenti interni.

Il Presidente potrà sottoporre al Consiglio Direttivo la richiesta di ammissione anche con modalità telematiche. In questo caso, salvo che anche solo un membro del Consiglio stesso richieda che la decisione debba essere discussa in un'apposita riunione, l'aspirante socio si considera ammesso quando si sia espressa in modo favorevole, sempre per via telematica, la maggioranza dei Consiglieri. Del provvedimento di ammissione viene data tempestiva comunicazione al nuovo socio.

I soci, in regola con il pagamento della quota associativa annuale, partecipano alla vita dell'Associazione ed esercitano in Assemblea, se maggiorenni, il diritto di voto.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato: sono vietate forme di adesione per periodi temporanei.

Articolo 6 – Cessazione del rapporto associativo

La qualità di socio cessa per morte, recesso ed esclusione. Le persone giuridiche perdono altresì la qualità di socio nel caso di estinzione.

Il recesso è libero. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, al Consiglio Direttivo ed ha effetto allo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima.

Il Consiglio Direttivo, con delibera adottata a maggioranza dei suoi componenti, ha la facoltà di irrogare nei confronti del socio i provvedimenti disciplinari del richiamo scritto, della sospensione e, sussistendo gravi motivi, dell'esclusione.

Sono considerati gravi motivi ai fini di cui al comma precedente, le condotte del socio integranti grave inadempimento sotto il profilo patrimoniale (ivi compreso il reiterato mancato pagamento della quota associativa annuale) o personale, l'inosservanza del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi, l'indebita appropriazione di fondi sociali, atti, documenti o altri beni di proprietà o comunque detenuti dall'Associazione, la causazione di danni, anche non patrimoniali, all'Associazione, ai suoi locali, all'attrezzatura con cui essa opera ed ai soggetti terzi con cui il socio sia entrato in contatto nello svolgimento o a causa di un'attività sociale.

L'esclusione ha effetto dal trentunesimo giorno successivo alla comunicazione del relativo verbale, il quale deve contenere la motivazione del provvedimento.

Contro ciascun provvedimento disciplinare è ammesso, entro trenta giorni dalla sua comunicazione, ricorso all'Assemblea dei soci, che si pronuncia in via definitiva con le maggioranze previste per la forma ordinaria. La proposizione del ricorso all'Assemblea sospende l'efficacia del provvedimento.

Nessun diritto, anche patrimoniale, compete al socio receduto o escluso o agli eredi del socio defunto.

La posizione di socio è intrasmissibile con atto tra vivi ed a causa di morte; in ogni caso non conferisce alcun diritto patrimoniale, nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione e di devoluzione del proprio patrimonio.

Articolo 7 – Diritti e doveri dei soci

I soci hanno uguali diritti e doveri e tutti possono ambire ad accedere alle cariche sociali.



I soci maggiori d'età in regola con il pagamento della quota associativa hanno diritto di voto in particolare per l'approvazione e le modificazioni del presente Statuto e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione. Tutti i soci possono prestare volontariamente la propria opera a favore delle iniziative ed attività promosse dall'Associazione.

I soci hanno, nel contempo, il dovere di rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni nonché le deliberazioni assunte dagli organi sociali, di collaborare con gli organi dell'Associazione per la realizzazione delle finalità associative e di astenersi dall'intraprendere iniziative in contrasto con gli scopi dell'Associazione.

TITOLO IV – GLI ORGANI

Articolo 8 – Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Vice-Presidente;
- il Revisore dei Conti.

Le cariche associative, tranne quella di Revisore dei Conti, sono ricoperte a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese analiticamente documentate sostenute in relazione all'assolvimento dell'incarico stesso, preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo o dal Presidente dell'Associazione.

Il Revisore dei Conti percepisce il compenso stabilito all'atto della nomina.

Articolo 9 – Assemblea dei soci

L'Assemblea è composta da tutti i soci ed è l'organo sovrano dell'Associazione. Vi partecipano tutti i soci che, alla data nella quale è convocata l'Assemblea stessa, siano in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

Ogni socio potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio con delega scritta. Ogni socio non potrà ricevere più di tre deleghe.

L'Assemblea, ordinaria o straordinaria, viene convocata a cura del Presidente tramite avviso scritto inviato, almeno 10 (dieci) giorni prima, al domicilio oppure all'indirizzo di posta elettronica di ciascun socio oppure a mezzo fax e contenente la data, l'ora di prima e di eventuale seconda convocazione e l'ordine del giorno; tale avviso è inoltre da esporsi in bacheca e da pubblicarsi nel sito Internet dell'Associazione almeno 10 (dieci) giorni prima. In caso di urgenza, il termine può essere ridotto fino a ventiquattro ore.

La seconda convocazione può essere tenuta nello stesso giorno della prima, a non meno di mezz'ora di distanza dalla stessa.

In caso di difetto di convocazione saranno comunque valide le riunioni cui partecipino di persona o siano rappresentati per delega tutti gli associati.

Sia l'Assemblea ordinaria che quella straordinaria sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice-Presidente o, in assenza di entrambi, dal componente del Consiglio Direttivo più anziano di età presente. Il Presidente dell'Assemblea designa, in seno all'Assemblea medesima, un segretario.

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o altra modalità, purchè palese. Per l'elezione degli organi sociali la votazione avviene a scrutinio segreto. Le deliberazioni dovranno essere verbalizzate; il verbale dovrà, in seguito, essere messo a disposizione dei soci.

L'Assemblea ordinaria viene convocata necessariamente almeno una volta all'anno nel periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 30 aprile; è convocata, inoltre, ogniqualvolta il Consiglio Direttivo o almeno 1/10 (un decimo) dei soci aventi diritto di voto ne ravvisi l'opportunità.

Nella sua forma ordinaria l'Assemblea:

- 1) approva il bilancio consuntivo annuale;
- 2) condivide i programmi di attività dell'Associazione e svolge un controllo in ordine ai risultati conseguiti;
- 3) elegge (ed eventualmente revoca) i membri del Consiglio Direttivo: ciascun socio indica, con scrutinio segreto, la preferenza a nominativi scelti tra i soci medesimi fino ad un numero uguale a quello dei componenti da eleggere e, in caso di parità di voti all'ultimo posto utile, sarà eletto il socio con maggior anzianità di iscrizione all'Associazione;
- 4) elegge il Revisore dei Conti e ne determina il relativo compenso;
- 5) determina, su proposta del Consiglio Direttivo, l'ammontare della quota associativa annuale;
- 6) delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale, che il Consiglio Direttivo ritiene di sottoporle.

L'Assemblea straordinaria viene convocata tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo reputi necessario ed ogniqualvolta ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei soci aventi diritto di voto.

L'Assemblea Straordinaria:

- 1) delibera sulle modifiche del presente Statuto, presentate dal Consiglio Direttivo o da almeno la metà dei soci;
- 2) delibera lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio;
- 3) nomina e stabilisce i poteri dei liquidatori, decidendo la destinazione di eventuali residui attivi sulla base dell'indicazione del presente Statuto.

Articolo 10 – Validità delle riunioni e delle deliberazioni

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese, in prima convocazione, con la presenza, in proprio o per delega, di almeno la metà dei soci aventi diritto di voto. In seconda convocazione la riunione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. In entrambi i casi la deliberazione è presa a maggioranza dei voti.

Ogni socio maggiorenne ed in regola con il pagamento della quota associativa ha diritto ad un voto. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.

Per ciò che attiene alle competenze dell'Assemblea straordinaria, per modificare il presente Statuto occorrono la presenza, in proprio o per delega, di almeno 2/3 (due terzi) dei soci aventi diritto di voto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti o rappresentati; per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) dei soci aventi diritto di voto.



Articolo 11 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione e di direzione dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di Consiglieri variabile da 5 (cinque) a 11 (undici), secondo la determinazione fatta dall'Assemblea.

È membro di diritto il Direttore della Biblioteca pro tempore, il quale non può essere eletto Presidente né ricoprire ulteriori cariche sociali. Egli partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo personalmente o tramite un proprio delegato.

I Consiglieri durano in carica tre esercizi e scadono alla data di approvazione del bilancio consuntivo del terzo esercizio; gli stessi possono essere rieletti.

Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno il Presidente, un Vice-Presidente e un Segretario, nonché ogni altra figura istituzionale che ritenga utile alla migliore gestione dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo può avvalersi, qualora lo ritenga opportuno, per compiti operativi o di consulenza, di commissioni di lavoro appositamente nominate, nonché dell'attività volontaria di cittadini non soci, in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi.

Qualora abbiano a rendersi vacanti la Presidenza e la Vice-Presidenza, le funzioni relative vengono affidate, salvo rifiuto, al Consigliere in carica con maggior anzianità di iscrizione; nel caso di più Consiglieri con pari anzianità di iscrizione, l'incarico è affidato a quello più anziano d'età.

In caso di dimissioni, decesso, decadenza o altro impedimento non momentaneo di uno o più dei suoi membri, purché meno della metà, il Consiglio Direttivo ha facoltà di procedere per cooptazione all'integrazione del Consiglio stesso. Gli eletti subentranti rimangono in carica sino alla Assemblea successiva.

Nell'impossibilità di attuare detta modalità o nel caso in cui decada la metà o la maggioranza dei membri del Consiglio, l'Assemblea, convocata senza ritardo dal Presidente o dal Consigliere facente funzioni, deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo.

Articolo 12 – Funzioni del Consiglio Direttivo

Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:

- 1) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- 2) curare l'organizzazione di tutte le attività dell'Associazione, secondo le indicazioni provenienti dall'Assemblea dei soci;
- 3) predisporre il rendiconto annuale e definire il programma di attività;
- 4) curare la gestione dell'Associazione provvedendo, tra l'altro, alla riscossione dei contributi e dei crediti e al pagamento delle obbligazioni;
- 5) deliberare sull'ammissione degli aspiranti soci;
- 6) intraprendere azioni disciplinari nei confronti dei soci ed irrogare, all'esito di apposita istruttoria svolta in contraddittorio con l'interessato, i ritenuti provvedimenti disciplinari, ivi compresa l'esclusione;
- 7) curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione o dalla medesima a vario titolo detenuti.
- 8) approvare e modificare eventuali Regolamenti interni;
- 9) curare l'osservanza delle prescrizioni statutarie e degli eventuali Regolamenti interni;

- 10) provvedere ad ogni atto di amministrazione ivi compresa la determinazione alla conclusione di contratti, autorizzando alla loro stipula il Presidente o altro membro del Consiglio stesso;
- 11) nominare il Presidente, conferendo eventualmente allo stesso ulteriori poteri rispetto a quelli spettantigli ai sensi del presente Statuto, il Vice-Presidente, il Segretario e altre figure istituzionali che si ritengano utili ai fini dello svolgimento dell'attività di gestione;
- 12) nominare, ove lo ritenga, un comitato d'onore fra personalità benemerite, dirigenti di Enti, Istituti o Associazioni che prestino la loro opera per il potenziamento degli scopi sociali;
- 13) designare eventuali collaboratori per le attività sociali, anche tra non soci;
- 14) decidere le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate da altre Associazioni ed Enti e viceversa, compatibili con i principi ispiratori del presente Statuto;
- 15) curare e definire i rapporti con la Biblioteca, anche attraverso la conclusione di specifici accordi tesi ad implementare la sinergia e la collaborazione reciproca sotto il profilo organizzativo e scientifico;
- 16) convocare l'Assemblea dei soci;
- 17) quantificare l'ammontare della quota associativa annuale da sottoporre all'Assemblea.

Articolo 13 – Modalità di lavoro

Il Consiglio Direttivo si riunisce, di norma, una volta ogni quattro mesi in un giorno prestabilito senza necessità di ulteriore avviso e, straordinariamente, quando ne facciano richiesta almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri o il Presidente o il Segretario.

I Consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni sia ordinarie che straordinarie. Il Consigliere che, senza giustificato motivo, non si presenti a tre riunioni consecutive decade.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice-Presidente o, in assenza di entrambi, dal componente del Consiglio più anziano di età presente.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto, da inviarsi, almeno 8 (otto) giorni prima della data della riunione, indifferentemente mediante raccomandata, fax, posta elettronica o altro strumento idoneo, contenente ordine del giorno, luogo, data e orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti membri del Consiglio Direttivo ed il Revisore dei Conti.

È ammessa, sempreché non occorra la votazione a scrutinio segreto, la possibilità che le riunioni del Consiglio Direttivo si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, di ricevere, trasmettere e visionare documenti.

Il Presidente, qualora lo ritenga opportuno o urgente, può sottoporre ai membri del Consiglio specifiche questioni, perché questi esprimano la propria deliberazione telematicamente, anche a mezzo di posta elettronica. In questo caso, il Presidente comunica, senza ritardo, a tutti i membri del Consiglio ed al Revisore dei Conti l'esito della votazione.



Le sedute del Consiglio Direttivo sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei Consiglieri e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta di voti dei presenti; nelle deliberazioni aventi ad oggetto il bilancio consuntivo, il Direttore della biblioteca non ha diritto di voto.

Le votazioni sono normalmente palesi; possono essere a scrutinio segreto quando ciò sia richiesto anche da un solo Consigliere.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.

Articolo 14 – Presidente

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo, tra i suoi membri, a maggioranza dei voti. Egli è nel contempo Presidente dell'Assemblea dei soci; convoca e presiede il Consiglio Direttivo, rendendosi garante del regolare e democratico funzionamento degli organi collegiali e del rispetto delle finalità statutarie dell'Associazione ed assicurando l'identità culturale e la qualità scientifica e professionale dei risultati da perseguire.

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, stipula i contratti, apre e chiude conti bancari e firma la corrispondenza che impegni comunque l'Associazione, rappresenta in giudizio l'Associazione, risponde dei fatti amministrativi compiuti in nome e per conto dell'Associazione. Può di volta in volta delegare i suoi poteri ad altro membro del Consiglio Direttivo.

Il Presidente ha la firma sociale sugli atti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente o, in assenza, al membro del Consiglio con maggiore anzianità di iscrizione.

Il Presidente esercita gli ulteriori poteri allo stesso eventualmente conferiti, cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva, che egli dovrà contestualmente convocare.

Articolo 15 – Vice-Presidente

Il Vice-Presidente rappresenta l'Associazione in tutti i casi in cui il Presidente sia impossibilitato a farlo e quando abbia ricevuto apposita delega dal Presidente stesso.

Articolo 16 – Segretario

Il Segretario è scelto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri.

Egli dirige gli uffici di segreteria dell'Associazione, cura il disbrigo delle questioni correnti, attenendosi alle direttive impartitegli dal Presidente; cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, se a ciò delegato.

Il Segretario firma la corrispondenza corrente e svolge ogni altro incarico che di volta in volta gli viene affidato dal Presidente; cura la redazione e firma i verbali del Consiglio Direttivo; è responsabile della loro conservazione e della loro messa a disposizione dei soci che ne facciano richiesta; assicura la funzionalità dell'attività quotidiana dell'Associazione mantenendo i contatti con le strutture esterne; provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro degli aderenti.

Egli è responsabile della consistenza di cassa e banca e deve rendicontare periodicamente al Consiglio Direttivo le modalità ed i termini di impiego delle somme spese dall'Associazione nello svolgimento dell'attività sociale.

Al Segretario spetta, unitamente al Presidente, con firma disgiunta, l'operatività sui conti correnti bancari intestati all'Associazione.

Il Segretario può ricoprire in prima persona l'incarico di Tesoriere o avvalersi della collaborazione di un soggetto terzo; questi, su proposta del Segretario medesimo, è nominato dal Consiglio Direttivo, che ne determina le competenze.

Articolo 17 – Comitato scientifico-culturale

Il Consiglio Direttivo può nominare un Comitato Scientifico-culturale, a carattere consultivo, composto da 3 (tre) a 15 (quindici) membri che durerà in carica per lo stesso periodo del Consiglio Direttivo che l'ha eletto.

I membri del Comitato Scientifico, che possono essere anche non soci, devono essere personalità di riconosciuta fama ed esperienza nell'ambito scientifico.

Il Comitato Scientifico, che può nominare nel proprio ambito un Coordinatore, esprime il proprio parere sulle questioni ad esso sottoposte dal Consiglio Direttivo e formula proposte in ordine al perseguimento degli scopi dell'Associazione. Valuta, sotto il profilo scientifico e culturale, il programma, i risultati, gli eventi e, più in generale, l'attività dell'Associazione.

I membri del Comitato Scientifico si riuniscono su convocazione del Presidente dell'Associazione che partecipa ai loro lavori oppure su convocazione del Coordinatore del Comitato Scientifico.

Articolo 18 – Revisore dei Conti

Il Revisore dei Conti dura in carica tre esercizi, scade alla data di approvazione del bilancio consuntivo del terzo esercizio e può essere rieletto; lo stesso deve essere scelto tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Legali tenuto dal Ministero dell'economia e delle finanze.

Il Revisore dei Conti vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento e compie quant'altro ad esso demandato dalla legge.

Il Revisore dei Conti inoltre predispone una relazione sul bilancio consuntivo annuale.

Il Revisore dei Conti può assistere alle Assemblee ed alle riunioni del Consiglio Direttivo.

TITOLO V – BILANCIO E RISORSE ECONOMICHE

Articolo 19 – Bilancio consuntivo

Gli esercizi dell'Associazione iniziano il 1° gennaio e chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio consuntivo annuale deve essere presentato all'Assemblea dei soci entro il 30 aprile dell'anno successivo.

Il bilancio deve restare depositato presso la sede dell'Associazione nei 10 (dieci) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla lettura.

La rendicontazione dovrà prevedere l'eventuale costituzione ed incremento di un fondo di riserva.

L'utilizzo del fondo di riserva è vincolato alla decisione dell'Assemblea ordinaria dei Soci. Una parte dell'eventuale residuo attivo sarà devoluto come fondo di riserva; la restante parte sarà tenuta a disposizione per iniziative di carattere culturale, per incrementare o completare raccolte di libri, documenti o altri materiali di interesse della Biblioteca.

Articolo 20 - Patrimonio

Il patrimonio è costituito da tutti i beni mobili, immobili ed immateriali di proprietà dell'Associazione o che ad essa pervengano a qualsiasi titolo da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici o privati o persone fisiche e dagli avanzi netti di gestione.



Per l'adempimento dei suoi compiti l'Associazione dispone delle seguenti entrate:

- quote associative annuali ed eventuali versamenti effettuati dai soci;
- redditi derivanti dal suo patrimonio;
- proventi delle iniziative deliberate dagli organi direttivi, ivi comprese le raccolte fondi;
- contributi liberi offerti da soci o da terzi;
- lasciti testamentari;
- contributi e/o finanziamenti rilasciati da enti pubblici o privati, stanziati o meno con vincolo di destinazione;
- introiti realizzati con lo svolgimento delle sue attività, ivi comprese quelle inerenti alla gestione ed all'utilizzo dei locali della Biblioteca.

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di ulteriori esborsi da parte dei soci, eccezion fatta per il versamento della quota associativa. È comunque facoltà dei soci effettuare dei versamenti ulteriori rispetto a quelli stabiliti annualmente.

I versamenti possono essere di qualsiasi entità, fatto salvo il versamento minimo, e sono comunque a fondo perduto: in nessun caso (nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione, recesso, morte o esclusione) può farsi luogo alla ripetizione di quanto versato.

La quota associativa annuale ed i versamenti di contributi non possono essere oggetto di trasferimento.

Articolo 21 – Avanzi di gestione

È vietata ogni forma, anche indiretta, di distribuzione ai soci di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

TITOLO VI – SCIOGLIMENTO

Articolo 22 - Scioglimento

In caso di scioglimento dell'Associazione o comunque di sua cessazione per qualsiasi causa il suo patrimonio residuo, dedotte le passività, deve essere devoluto ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, co. 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 622.

È fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge.

TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 23 – Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi vigenti in materia.

Firmato:

Franco CRAVAREZZA

Ettore MORONE Notaio